AL PREFETTO DI
Con sede in
RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVE COVID
Il sottoscritto (C.F:)
nato a il/ e residente in
PROPONE RICORSO AVVERSO
Il verbale di contestazione n del/ , elevato
dainerente alla presunta violazione del D.L. 25
marzo 2020 n. 19 ovvero dell' art. 1 comma 2 (ed anche, oppure)
con conseguente sanzione amministrativa prevista all'art. 4 del suddetto decreto, mediante il quale
gli operanti segnalavano che il sottoscritto Signor
PREMESSO
1. Che in data/
Via
verbalmente agli operanti (oppure – così come dichiarato a verbale- oppure cosi come dichiarato
nell'autocertificazione);
2. Che ai sensi della disposizione richiamata ovvero dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 25
marzo 2020 n.19 si prevede una limitazione della libertà di circolazione delle persone se non per
"spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da
situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni";
3. Che le circolari ministeriali postume e le FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio
Dei Ministri specificavano che l'azione posta dal sottoscritto era perfettamente legittima e non violava
le distanze sanitarie previste dalle norme ; che la norma non specifica in nessun modo le distanze
previste dalle attività svolte dal sottoscritto, dalla propria abitazione ; che la norma prevede
espressamente l'allontanamento dalla propria abitazione per tutti gli stati di necessità prescritti
comprensivamente della possibilità di acquisti di generi di necessita in altro comune o in diversa

località, ove nel proprio comune gli stessi beni non fossero disponibili ; che la norma prevede espressamente l'attività motoria; che le risposte alle FAQ e circolari prevedono espressamente la non ottemperanza delle distanze sanitarie in caso di coabitazione "familiare";

- 4. Che, dunque, il ricorrente rientra perfettamente nella casistica summenzionata ed , infatti, essendo dotato di un'autonoma e valida motivazione, la sua libertà di circolazione ex artt. 16 e 17 della Costituzione e la sua libertà di culto ex art. 19 e 20 permangono quali diritti essenziali ed inviolabili , non potendo essere limitati, né in forza di un Decreto Legge né tantomeno da un DPCM , norma di rango regolamentare ma , comunque , in nessuno dei due casi norme di rango costituzionale e quindi abrogative degli articoli costituzionali , come ,del resto non possono essere svolti "accertamenti per motivi di sanità se non regolati da leggi speciali , ex art 14 della Costituzione, leggi speciali mai emanate nella fattispecie, regolata esclusivamente da norme mai equiparabili a leggi speciali o costituzionali ;
- 5. Che, per di più, il sottoscritto, non appena è stato informato sulle presunte violazioni da lui commesse, ha subito riportato agli organi preposti competenti le motivazioni che gli consentivano tale azione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- 6. Che ai sensi del "Regolamento delle Procedure delle Sanzioni Amministrative" ovvero Legge 689/81 nonché all'art. 2 risulta che un verbale di contestazione, con conseguente sanzione amministrativa, deve necessariamente contenere una dettagliata "descrizione del fatto costituente la violazione" mentre, nel caso di specie, non sono state descritte in alcun modo, o quantomeno in modo dettagliato, le motivazioni secondo cui il sottoscritto avrebbe violato la disposizione sopra richiamata. Ciò determina inevitabilmente la nullità del provvedimento in questione;
- 7. Che, pertanto, risulta conseguentemente nulla anche la sanzione amministrativa *ex* art. 4 del medesimo D.L. 25 marzo 2020 n. 19 posta a carico del sottoscritto ;
- 8. Che la predetta sanzione amministrativa, oltre che nulla, risulta altresì illegittima in quanto ai sensi della Legge 689/81 ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 si evince che il così detto "accertamento della violazione", necessario ai fini dell'emissione di una sanzione amministrativa, presume che l'Autorità preposta abbia avuto una completa cognizione del fatto oggetto di sanzione amministrativa sia nel suo aspetto fattuale che nella sua quantificazione normativa (Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/02/2020, sent. n.2074) mentre nel caso di specie tale attività di accertamento non è stata svolta, neppure in minima parte, in quanto l'Autorità competente, vista e considerata la specificità del contesto, ha istantaneamente emesso il verbale di contestazione omettendo una valutazione completa di tutti gli elementi, fattuali e giuridici, della presunta fattispecie

illecita e nel caso in fattispecie, come è stato più volte affermato da tutte le circolari ministeriali "covid" in riferimento ai controlli che sarebbero stati effettuati sulle motivazioni di autocertificazione conseguentemente/postumi ai fatti, cosa non accaduta nella fattispecie;

9.che per quanto riguarda l'autocertificazione/atto di notorietà ex DPR 445/2000 si evidenzia che :

- ai sensi del DPR 445/2000 non possono essere autocertificati "stati di salute";
- non esiste nessuna obbligatorietà di legge di utilizzare e sottoscrivere un modulo prestampato/organizzato dalla P.A. in quanto l'art. 48 del DPR 445/2000 prevede espressamente che :" le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari... che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare";
- "la dichiarazione del privato cittadino viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione" (Cass. Pen.V n. 51711 del 15 novembre 2018), pertanto non può essere oggetto di potere valutativo degli operanti se non conseguentemente a querela di falso;
- 10. Che, preso atto delle peculiarità della fattispecie, il sottoscritto risulterebbe esser stato ingiustamente sanzionato;
- 11. Che, pertanto, le eccezioni quivi articolate fanno concludere per una richiesta di annullamento del verbale oggetto di odierna opposizione.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto

RICORRE

All'Ill.mo Signor Prefetto adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, in
accoglimento della proposta opposizione, Voglia dichiarare l'illegittimità, la nullità ovvero
l'inefficacia del verbale di contestazione n (Prot. n/ del
/) elevato da
In side interests with the second sec

- In via istruttoria, si produce:
- 1) verbale di contestazione
- 2) Documento d'Identità del sottoscritto

Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 23 co. 10 della l. n. 689/81.

Firma